

A

Il Giudice, letto il ricorso, esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, osserva:

con ricorso ex art. 28 L. 300/70 l'organizzazione sindacale ricorrente ha chiesto al Giudice di dichiarare l'antisindacalità della condotta dell'IBM Italia spa., sostanzialmente consistita nella rimozione in data 1.6.11, dalla bacheca elettronica, di comunicati relativi alla consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011; ciò, lo si rileva in sintesi, avrebbe violato l'art. 25 S.L. e l'accordo sindacale 29.1.97; ha richiamato giurisprudenza applicabile all'ipotesi in esame.

La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha rilevato l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Il ricorso ex art. 28 L. 300/70 è infondato e deve essere respinto.

Quanto ai fatti di causa, si rileva che l'organizzazione ricorrente ha lamentato la rimozione dalla bacheca elettronica, in data 1.6.11, di comunicati relativi ai quesiti oggetto delle consultazioni referendarie che si sarebbero (e si sono) tenute in data 12 e 13 giugno; la stessa parte ricorrente ha allegato in atti i comunicati in questione, redatti dalle Rsu di IBM e SI, CGIL, tutti relativi ad indicazioni quanto agli imminenti referendum sui temi noti (privatizzazione dell'acqua, centrali nucleari, legittimo impedimento).

La parte convenuta ha fatto tempestivamente rilevare che la fonte normativa che regola l'utilizzazione della bacheca sindacale elettronica è costituita dall'accordo del 29.1.97, intervenuto tra IBM da una parte e FIM, FIOM, UILM ed il coordinamento nazionale RSU dall'altro; tale accordo (cfr. doc. 1 del fascicolo IBM) si riferisce espressamente alla "necessità di trovare una intesa riguardante metodi e strumenti di informazione relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro"; tale fonte consente una forma

aggiuntiva per le comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro.

La parte ricorrente non ha comunque contestato la circostanza, tempestivamente dedotta da IBM, delle irregolare affissione dei comunicati in questione nelle bacheche cartacee, il che esclude già di per sé che la convenuta abbia efficacemente impedito la capillare diffusione di informazione in ordine alla posizione assunta dalle OO.SS. quanto ai quesiti referendari.

Vi è poi da dire che sia l'art. 25 Statuto Lavoratori sia l'accordo del 29.1.97, nel regolamentare il diritto di affissione, si riferiscono espressamente a materie di interesse sindacale e del lavoro; sul punto, la parte ricorrente si è sostanzialmente limitata a richiamare giurisprudenza a suo dire applicabile al caso in esame, senza altro addurre in ordine all'effettiva inerenza dei contenuti dei comunicati in esame alle materie di cui sopra; ma altra giurisprudenza richiamata da parte resistente, che qui si ritiene di condividere, rileva ad esempio, quanto al diritto di assemblea nell'unità produttiva, che lo stesso va collegato alla presenza di requisiti di contenuto da individuarsi nelle materie di interesse sindacale e del lavoro, perché solo l'immediata rilevanza collettiva di dette materie può giustificare, con la partecipazione dei lavoratori, il sacrificio di beni ed interessi aziendali; va quindi escluso che l'assemblea possa avere temi diversi "per il solo fatto che il sindacato ritenga di qualificarli come relativi all'interesse sindacale e del lavoro (Trib. Milano 19.12.01).

Va anche rilevato che la parte ricorrente, a fronte del concretizzarsi già in data 31.5.11 del comportamento di rimozione qui stigmatizzato, si è decisa a proporre il ricorso in questa sede solo in data 9.6.11; il che, considerati tempi tecnici anche minimi, ma verosimilmente

prevedibili, di assegnazione al giudice titolare del fascicolo (qui avvenuta in data 13.6.11) e di trattazione del procedimento, comporta la totale assenza del requisito dell'attualità della condotta lamentata e della richiesta repressione dell'asserito comportamento antisindacale. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.250,00.

Si dia avviso.

Roma, 6.8.11

Il Giudice
(Laura Bajardi)

Depositato in Cancelleria

Roma, il 10-8-2011



IL CANCELLIERE B3
Antonio Biasiotti